

OPERAZIONE “APIFARM”

Un esempio di collaborazione tra Autorità competente locale e organismi di controllo nel contrasto ai trattamenti illeciti negli apiari



¹GIUSEPPE IACCHIA, ¹FEDERICA ACERBIS, ¹MICHELA SIMONETTI, ²ANTONIO DI LUCA,

²LAURA FILIPPI, ³GIANLUCA BAIOCCHI

¹AST Fermo - U.O.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

²AST Ascoli Piceno - U.O.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

³CC Forestale Regione Marche - Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale Gruppo di Ascoli Piceno

Per i settori elencati nell'art. 1, par. 2 del regolamento (UE) 625/2017¹ (di seguito RCU), e richiamati nell'art. 2, comma 1 del d.lgs. 27/2021², la disciplina sui controlli ufficiali e sulle altre attività ufficiali attribuisce alla autorità competente locale (a.c.l.) compiti di pianificazione, programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione nonché di adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del RCU. In più, le conferisce il potere di accertamento

e contestazione delle violazioni amministrative. Pari conferimento non è rinvenibile per gli organismi di controllo (da intendersi tali le Forze di Polizia, così come previsto nel Piano Pluriennale dei Controlli 2023-2027³). Infatti, nell'art. 2, comma 12 del d.lgs. 27/2021 si legge “*Il personale e le forze di polizia [diverse dal NAS (n.d.r.)] afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la*

presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti". L'esclusione, almeno iniziale, del settore della produzione, commercializzazione, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari dal campo di applicazione del RCU e del d.lgs. 27/2021 ha comportato che gli organismi di controllo potessero svolgere, in forza di disposizioni normative di carattere generale già vigenti (vedasi art. 13 L. 689/1981 s.m. e i.), atti di accertamento e contestazione di violazioni amministrative attinenti al corretto uso dei medicinali veterinari.

Questa possibilità è venuta meno con l'entrata in vigore del d.lgs. 218/2023⁴ che, nel comma 3 dell'art. 3 - *Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti* - pidissequamente ribadisce quanto già previsto nell'art. 2, comma 12 del d.lgs. 27/2021 ossia " *Le Forze di polizia e il personale afferente ad altre istituzioni [diverse dal NAS (n.d.r.)] che nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettano la presenza di violazioni delle disposizioni nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1 del regolamento, ne danno, senza ritardo, segnalazione alle autorità competenti*". Il d.lgs. 218/2013 interviene anche nella procedura di controllo, prevedendo nel comma 3 dell'art. 41 - *Controlli e ispezioni* - che " *I controlli di cui al presente articolo sono eseguiti secondo i principi, i criteri e le modalità di cui al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, nonché al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, le cui disposizioni si applicano ove compatibili. Il personale incaricato di svolgere i controlli e le ispezioni può acquisire ogni evidenza documentale ritenuta necessaria ivi compreso materiale video fotografico realizzato in loco*". Nelle attività di farmacosorveglianza tutto ciò ha comportato per l'a.c.l. "la presa in carico" dei poteri e dei compiti richiamati nell'art. 2, comma 1 del d.lgs. 27/2021 e nell'art. 3 del d.lgs. 218/2023 e per gli organismi di controllo (diversi dal NAS) "l'estensione" su di essi dell'obbligo previsto nell'art. 2, comma 12 del d.lgs. 27/2021.

In questa cornice giuridica di attribuzioni di poteri e competenze è nata e si è sviluppata l'operazione APIFARM, avviata inizialmente e autonomamente nella filiera del miele dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale della Regione Carabinieri Forestale Marche - Gruppo di Ascoli Piceno - impegnato su filoni d'indagine di interesse non sanitario (es. truffe nella erogazione fondi pubblici in agricoltura).

Infatti, nell'agosto del 2024, l'emersione durante suddette indagini di un sospetto di trattamenti illeciti contro la varroasi, posti in essere da alcuni operatori (produttori primari) delle province confinanti di Ascoli Piceno e Fermo, ha comportato per i CC Forestale la tempestiva e dettagliata segnalazione "della sospetta non conformità" alle aa.cc.ll. delle AA.SS.TT. di Ascoli Piceno e Fermo. A essa ha fatto seguito l'istituzione di un tavolo di coordinamento tra aa.cc.ll. e organismo di controllo per la programmazione ed esecuzione delle attività tendenti all'accertamento (conferma) o meno della sospetta non conformità e alla adozione di consequenziali atti.

Descrizione delle attività

Fase 1. Segnalazione di sospetta non conformità (inquadramento giuridico e programmazione attività)

I CC Forestale hanno informato le aa.cc.ll. di aver appreso (da fonti confidenziali, dal posizionamento di foto-trappole e altre attività d'indagine) della esecuzione di sospetti trattamenti illeciti contro la varroasi in alcuni apiari consistenti nell'uso di prodotti non registrati, artigianalmente fabbricati dagli stessi operatori. Nello specifico si sarebbe trattato dell'uso di strisce di cartone/legno morbido imbevute di pesticidi/antiparassitari posizionate tra i telaini delle singole arnie nel periodo post smielatura. Sulla base di questi elementi raccolti e partendo delle definizioni di medicinale veterinario, di sostanza (farmacologicamente) attiva, di sostanze non autorizzate e di trattamento illecito contenute nel regolamento (UE) 6/2019⁵ e nel regolamento (UE) 2090/2019⁶, il caso concreto è stato calato nella legislazione sul farmaco veterinario e sui residui, con conseguente iniziale formulazione della sola ipotesi di violazione dell'art. 21, comma 4 del d.lgs. 218/2023 "È vietato somministrare agli animali sostanze attive, se non in forma di medicinali veterinari", sanzionata ai sensi dell'art. 42, comma 23 del medesimo decreto.

Nonostante l'assenza di miele negli apiari nel periodo del sospetto trattamento illecito, non sono state escluse possibili violazioni dell'art. 5, lettera h) della L. 283/1962⁷ s.m. e i. o del più grave art. 444 c.p⁸, conseguenti a contaminazioni di derivazione micro-ambientale dell'alimento già raccolto (es. arnie contaminate da trattamenti illeciti degli anni precedenti e trasferimento dei contaminati nel miele). Il quadro di sospetta non conformità delineatosi ha determinato una programmazione di attività di natura amministrativa nella quale si è tenuto conto, per quanto possibile, anche delle indicazioni procedurali contenute nel regolamento (UE) 2019/2090 e PNR 2024⁹. In questa fase sono state concordate con l'IZS Umbria&Marche le ricerche analitiche da eseguire e le modalità di campionamento e invio dei campioni.

Fase 2. Esecuzione delle ispezioni e dei prelievi dei campioni

L'attenzione è stata rivolta su n° 12 apiari dislocati nei territori delle due AA.SS.TT. di cui sono stati estratti preliminary i dati dalla BDN - Anagrafe apistica per avere un quadro completo delle rispettive anagrafiche. Sono state costituite squadre composte da un dirigente veterinario e militari in modo da poter essere contemporaneamente presenti sugli obiettivi individuati, evitando la possibilità di "fughe di notizie" e preavvisi tra gli operatori. Sono stati controllati N° 05 apiari di n° 03 imprese nella AST Ascoli Piceno e N° 07 apiari di n° 02 imprese nella AST di Fermo presso i quali è stata accertata preventivamente, mediante appostamenti, la presenza di uno o più operatori. Sul posto, esperite le rituali comunicazioni preliminari, si è proceduto, con la collaborazione degli interessati, alla apertura delle singole arnie riscontrando:

1) **Apiario 1 (Impresa A).** Consistenza n° 42 arnie tutte popolate. N° 20 arnie ispezionate. All'interno delle arnie ispezionate sono state rinvenute tra i telaini, in media, n° 02 strisce di cartone e di plastica imbevute di liquido.

2) **Apiario 2 (Impresa B).** Consistenza n° 94 arnie di cui n° 65 popolate. N° 30 arnie ispezionate. All'interno delle arnie ispezionate sono state rinvenute tra i telaini, in media, n° 02 strisce di materiale ligneo imbevute di liquido.

3) **Apiario 1 (Impresa C).** Consistenza n° 40 arnie tutte popolate: N° 11 ispezionate. All'interno di ciascuna arnia ispezionata è stata rinvenuta una striscia di materiale plastico riconducibile a prodotto regolarmente commercializzato Apivar®.

4) **Apiario 2 (Impresa C).** Consistenza n° 23 arnie tutte popolate. N° 10 ispezionate. Assenza nelle arnie ispezionate di materiali/prodotti associabili a trattamenti in corso;

5) **Apiario 3 (Impresa C).** Consistenza n° 83 arnie tutte popolate. N° 07 ispezionate. All'interno di ciascuna arnia ispezionata è stata rinvenuta una striscia di materiale plastico riconducibile a prodotto regolarmente commercializzato Apivar®. Trattamento confermato dal controllo del registro trattamenti;

6) **Apiario 2 (Impresa D).** Consistenza n° 111 arnie tutte popolate. N° 10 arnie ispezionate. All'interno di esse è stata rinvenuta tra i telaini, in media, n° 01 striscia di materiale ligneo imbevuta di liquido.

7) **Apiario 24 (Impresa D).** Consistenza n° 67 arnie tutte popolate. Tutte le arnie sono state ispezionate. All'interno di

esse è stata rinvenuta tra i telaini, in media, n° 01 striscia di materiale ligneo imbevuta di liquido.

8) **Apiario 1 (Impresa E).** Consistenza n° 110 arnie tutte popolate. N° 07 arnie ispezionate. All'interno di ciascuna arnia ispezionata sono state rinvenute due strisce di materiale plastico riconducibile a prodotto regolarmente commercializzato Apivar®.

9) **Apiario 2 (Impresa E).** Consistenza n° 67 arnie tutte popolate. N° 04 arnie ispezionate. All'interno di ciascuna arnia ispezionata sono state rinvenute due strisce di materiale plastico riconducibile a prodotto regolarmente commercializzato Apivar®.

10) **Apiario 3 (Impresa E).** Consistenza n° 104 arnie tutte popolate. N° 06 arnie ispezionate. All'interno di ciascuna arnia ispezionata sono state rinvenute due strisce di materiale plastico riconducibile a prodotto regolarmente commercializzato Apivar®.

11) **Apiario 4 (Impresa E).** Consistenza n° 95 arnie tutte popolate. N° 06 arnie ispezionate. All'interno di ciascuna arnia ispezionata sono state rinvenute due strisce di materiale plastico riconducibile a prodotto regolarmente commercializzato Apivar®.

12) **Apiario 5 (Impresa E).** Consistenza n° 89 arnie tutte popolate. N° 05 arnie ispezionate. All'interno di ciascuna arnia ispezionata sono state rinvenute due strisce di materiale plastico riconducibile a prodotto regolarmente commercializzato Apivar®.



Tabella 1. Riepilogo dei rapporti di prova forniti dall'IZS delle Venezie e relativi alle analisi condotte sui campioni di strisce			
Apiario	Analisi (Metodo)	Sottoanalisi (Sostanze attive)	Risultato mg/kg
Apiario 1 (Stabilimento A) Campione A	Pesticidi (GC -MSMS / PDP CHI 920 2014 Rev. 0)	Flumethrin	404
		Fluvalinate	4.285
		Amitraz	20
Apiario 1 (Stabilimento A) Campione B		Amitraz	29
Apiario 2 (Stabilimento B)	Pesticidi (GC -MSMS / PDP CHI 920 2014 Rev. 0)	Chlorfenvinphos	1.883
		Fipronil	0,569
		Amitraz	2.482
		Prochloraz	0,442
		Piperonil butoxide	1.173
Apiario 2 (Stabilimento D)	Pesticidi (GC -MSMS / PDP CHI 920 2014 Rev. 0)	Chlorfenvinphos	4.009
		Fipronil	0,360
		Prochloraz	0,324
		Emamectina	0,520
		Acetamiprid	4,752
		Imidacloprid	0,224
		Piperonil butoxide	2.459
Apiario 24 (Stabilimento D)	Pesticidi (GC -MSMS / PDP CHI 920 2014 Rev. 0)	Chlorfenvinphos	5.318
		Fipronil	0,800
		Prochloraz	0,735
		Piperonil butoxide	1.000

Su disposizione dell'aa.cc.ll. territorialmente competenti, tutte le arnie degli apiari di cui ai punti 1), 2), 6) e 7) sono state aperte e svuotate delle strisce rinvenute. In questi apiari le strisce rimosse sono state raggruppate per fattura (materiale, dimensioni, colore) e da ciascuno gruppo omogeneo è stato eseguito, in presenza della parte, un campionamento legale con formazione di quattro aliquote. Le aliquote per la prima analisi sono state inviate, tramite l'IZS Umbria&Marche, all'IZS delle Venezie per la ricerca di "Pesticidi/Antiparassitari".

Le attività d'ispezione e di campionamento sono state oggetto di regolare verbalizzazione e di rituale notificata degli atti alle parti. Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Residui - Prelievo su sospetto, in un locale smielatura è stato prelevato un campione di miele da una partita di circa kg 220, ottenuta da apiari di una impresa oggetto del controllo. Un'aliquota del campione legale, per il tramite dell'IZS Umbria&Marche, è stata inviata all'IZS delle dell'Abruzzo e del Molise per la ricerca di "Insetticidi fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari (Amitraz)". Il rinvenimento in alcuni apiari del prodotto Apivar® ha comportato, presso le sedi legali delle imprese interessate, la verifica della regolarità nell'approvvigionamento del farmaco e nelle registrazioni dei trattamenti. Le verifiche hanno evidenziato non conformità nella registrazione in cinque apiari riferibili a un'unica impresa (Impresa E).

Fase 3. Adozione provvedimenti cautelativi

Il riscontro delle strisce imbevute di liquido non identificato negli apiari 1), 2), 6), e 7) non ha mutato il quadro di sospetta non conformità con conseguente adozione, in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio, di un blocco ufficiale ex art. 137 RCU su merci e animali.

Nel caso di specie, il provvedimento ha contemplato: 1) il divieto di utilizzazione delle strisce non campionate prese in custodia dalle aa.cc.ll., previo confezionamento in adeguato contenitore e apposizione di sigilli; 2) il blocco della movimentazione delle arnie, tradotto operativamente in un blocco sanitario in VETINFO-BDN, comunicato ai Servizi di Sanità Animale competenti.

Ulteriore provvedimento di blocco ufficiale, in attesa di risultati di analisi, è stato adottato sulla partita di miele oggetto del campionamento. I provvedimenti di blocco ufficiale sono stati ritualmente notificati alle parti le quali, nei tempi e nelle modalità previsti da legge, non hanno presentato alcun ricorso.

Fase 4. Acquisizione dei risultati degli accertamenti analitici

Gli esami di laboratorio condotti sul campione di strisce e sul campione di miele hanno dato i risultati elencati in tabella 1 e tabella 2.

Tabella 2. Riepilogo del rapporto di prova fornito dall'IZS Abruzzo e Molise e relativo alle analisi condotte sul campione di miele

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di prova
PESTICIDI: Amitraz	Non rivel.(<0,02)	mg/kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: DMA (2,4 dimethylaniline)	Non rivel.(<0,01)	mg/kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: DMF (2,4-dimethylformanilide)	Non rivel.(<0,01)	mg/kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: DMPF (N-2,4-dimethylphenyl-Nmethyl-formamidine)	Non rivel.(< 0,01)	mg/kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimethylaniline espressi in amitraz)	Non rivel.(<0,05)	mg/kg	U-HPLC-H

Tabella 3. Sostanze attive utilizzabili o meno in apicoltura

Sostanze attive	Classe	Autorizzazione UE	Utilizzo in Apicoltura
Flumethrin	Insetticida	PolyVar Yellow® data prima autorizzazione 30/03/2017	SI
Fluvalinate	Insetticida	Apistan® data prima autorizzazione 30/12/2000; data del rinnovo 30/12/2010	SI
Amitraz	Insetticida	Apivar® data della prima autorizzazione: 16 dicembre 1998; data dell'ultimo rinnovo: 16/12/2009; Apitraz® data prima autorizzazione 26 gennaio 2016	SI
Chlorfenvinphos	Insetticida	Non approvato Reg. (CE) 2076/2002	NO
Fipronil	Insetticida	Vietato in agricoltura dal 2014, consentito in florovivaistica	NO
Prochloraz	Fungicida	Non approvato dal 31/12/2021	NO
Piperonil butoxide	Coadiuvante/sinergizzante	Approvato in agricoltura convenzionale con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288	NO
Emamectina	Insetticida	Approvato in agricoltura convenzionale fino al 15/11/2026	NO
Acetamiprid	Insetticida	Approvato in agricoltura convenzionale fino 28/02/2023	NO
Imidacloprid	Insetticida	Non approvato dal 01/12/2020	NO

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en

https://www.vetinfo.it/j6_prontuario/public/

Fase 5. Valutazione dei risultati di analisi e comunicazione esito

Per esplicita previsione contenuta nell'art. 7, commi 3 e 4 del d.lgs. 27/2021 “3. *Il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente il risultato delle analisi. 4. L'Autorità competente effettua la valutazione del risultato e comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi*”.

L'acquisizione dei rapporti di prova ha comportato la valutazione del risultato di analisi da parte dell'aa.cc.ll. Come riportato nella tabella 3, alcune sostanze sono utilizzabili in apicoltura.

Per altre, il regime autorizzativo è variamente rappresentato e comunque non prevede la possibilità di utilizzo in zootecnica e tantomeno in apicoltura. Gli esiti della valutazione hanno accertato (confermato) la sospetta non conformità e quindi la sussistenza della violazione dell'art. 21, comma 4 del d.lgs. 218/2023 con conseguente rituale comunicazione ex art. 7 d.lgs. 27/2021.

Fase 6. Contestazione degli illeciti

Non essendo pervenuta alcuna richiesta di controperizia da parte degli interessati, le aa.cc.ll. hanno proceduto, ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981¹⁰, con la contestazione alla Impresa A, alla Impresa B e alla Impresa D della violazione dell'art. 21, comma 4 del d.lgs. 218/2023, sanzionata ai sensi dell'art. 42, comma 29 del medesimo decreto.

Per la sola Impresa E l'a.c.l. competente territorialmente ha proceduto con la contestazione di violazione dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 158/2006 sanzionata ai sensi dell'art. 32, comma 4 bis. Per entrambe le fattispecie sanzionate è stata indicata la possibilità del pagamento in misura ultraridotta, previsto nell'art. 1, comma 4 del D.L. 91/2014 (cd “Campo libero”) convertito con modificazioni dalla L. 116/2014, ritenendo le violazioni di “*competenza sanitaria propria della sicurezza alimentare*”, come riportato nella nota del Ministero della Salute prot. 0042767-30/10/2024-DGISAN-MDS-P avente a oggetto “*Applicazione pagamento in misura ultraridotta di cui all'art. 1, comma 4 D.L. 91/2014*”.

L'Impresa A (competenza AST di Ascoli Piceno) e l'Impresa E

(competenza AST di Fermo) hanno estinto il procedimento sanzionatorio a loro carico mediante pagamento in misura ultraridotta. L'Impresa D (competenza AST di Fermo) non si è avvalsa della facoltà di estinguere il procedimento mediante pagamento in misura ultraridotta/ridotta con conseguente invio del rapporto ex art. 17 L. 689/1981 da parte dell'a.c.l. accertatrice. L'Impresa D ha comunque esercitato il diritto di difesa nei termini e modalità previsti nell'art. 18 della L. 689/1981. Al momento della redazione del presente lavoro non sono pervenute alla a.c.l. comunicazioni di archiviazione degli atti mediante adozione di apposita ordinanza, come previsto dall'art. 18, comma 2 della L. 689/1981.

Fase 7. Revoca provvedimenti cautelativi

Successivamente alla contestazione delle violazioni si è proceduto alla revoca dei provvedimenti cautelativi limitatamente al blocco sanitario sulla movimentazione degli apari. Le strisce rimosse dagli apari sono ancora in custodia presso l'a.c.l. in attesa di un loro smaltimento.

Conclusioni

L'operazione APIFARM ha rappresentato un virtuoso esempio di interazione/collaborazione tra l'a.c.l. e un organismo

di controllo, in piena conformità con quanto previsto dalla disciplina sul controllo ufficiale e altre attività ufficiali. L'esperienza nell'acquisizioni di "informazioni ambientali" e i mezzi e gli strumenti d'indagine di cui dispongono le Forze di Polizia fanno del loro lavoro un valido presupposto e aiuto per l'a.c.l. nella gestione di casi di illecità di particolare gravità, riferibili a condotte dolose certamente non estranee al concetto "tecnico-scientifico" di non conformità. L'importanza della disponibilità di fonti di segnalazioni, al di là dell'obbligo contenuto nell'art. 2, comma 12 d.lgs. 27/2021, è evidenziata anche nell'art. 140 del Reg. (UE) 625/2017 ove è previsto che le autorità competenti dispongano *"di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive"* da parte di persone (non specificate), attraverso una attenta disciplina normativa dello Stato membro. Rispetto agli accertamenti svolti non sono mancate condivise osservazioni utili per un affinamento e ampliamento delle future e auspicabili attività di controllo ufficiale, come ad esempio la previsione di un miglior coordinamento tra le ricerche di sostanze nelle strisce e ricerca di pari sostanze nel miele. Estremamente interessante è stata, di concerto con il mondo universitario, l'ipotesi di studio sugli effetti sulle api delle sostanze attive non autorizzate (es. fipronil) al fine di contestare anche il reato di maltrattamento di animali.

¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali). <https://eur-lex.europa.eu>.

² Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 <https://www.normattiva.it>.

³ <https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pianoControlloNazionalePluriennale2023/homePCNP2023.jsp>.

⁴ Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127. <https://www.normattiva.it>.

⁵ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. <https://eur-lex.europa.eu>.

⁶ Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate. <https://eur-lex.europa.eu>.

⁷ Legge 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. <https://www.normattiva.it>.

⁸ Dispositivo dell'art. 444 Codice Penale Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

⁹ <https://www.salute.gov.it/new/>

¹⁰ LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.